

DETERMINA A CONTRARRE**IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE**

- VISTA la legge 7 giugno 1974 n. 216 e s.m.i.;
- VISTA il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- VISTE le Linee Guida adottate dall'ANAC a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016;
- VISTO il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Istituto, adottato dalla Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.5.2013;
- VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto "*Competenze in materia di assunzione di impegni di spesa*";
- CONSIDERATO che l'attuale quadro normativo posto a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sul d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha specificamente individuato lo *stress lavoro-correlato* come uno dei rischi oggetto di valutazione e di conseguente gestione, secondo i contenuti dell'*Accordo Quadro Europeo* dell'8 ottobre 2004, richiamato dal decreto stesso;
- CONSIDERATO che dal gennaio 2011 è divenuto obbligatorio per il "datore di lavoro" effettuare la valutazione dello *SLC* e ripetere la stessa periodicamente, avuto riguardo alla circostanza che gli elementi alla base dello *stress* hanno caratteristiche soggette a variazione nel corso del tempo;
- CONSIDERATO che risulta indispensabile, al fine di assicurare il soddisfacimento delle cennate esigenze di rilevanza pubblicistica e di cui in premessa, individuare un operatore massimamente qualificato cui affidare le prestazioni in oggetto;
- VISTO che non vi sono convenzioni Consip allo stato attive nella materia di interesse;
- RITENUTA, di conseguenza, l'opportunità di affidare lo svolgimento delle attività tecnico-professionali necessarie per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dallo *stress lavoro-correlato* all'Università degli Studi di Roma *Tor Vergata*, *Sezione di Medicina del Lavoro - Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione*, soggetto pubblico in possesso di considerevole esperienza nel settore e che ha svolto prestazioni simili nei confronti, tra l'altro, della Banca d'Italia, della Corte Costituzionale e di Procura della Repubblica presso la Corte di Cassazione, che come tale appare in grado di assicurare alla CONSOB un servizio di livello elevato e in linea con gli obiettivi normativamente prefissati;
- CONSIDERATO che il valore delle prestazioni da svolgere è inferiore a € 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016, anche senza previa consultazione di altri operatori economici;
- VISTA l'offerta prodotta dall'Università degli Studi di Roma *Tor Vergata*, *Sezione di Medicina del Lavoro - Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione*, recante il dettaglio delle attività in cui si estrinseca il supporto offerto nella rilevazione dello *stress lavoro-correlato* e la relativa quotazione, che, complessivamente, ammonta a € 38.500,00 (IVA esclusa);
- CONSIDERATO che l'onere di € 38.500,00 (IVA esclusa) graverebbe sul capitolo di spesa corrispondente al n. 10341 ("*Spese per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro*") del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020;
- CONSIDERATO che gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali in relazione al presente contratto sono pari a zero, in quanto trattasi di servizio di natura professionale.

DETERMINA

- di autorizzare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 – l'affidamento del servizio di valutazione del rischio derivante da stress lavoro correlato relative ai dipendenti assegnati alle sedi CONSOB di Roma e Milano all'Università degli Studi di Roma *Tor Vergata*, *Sezione di Medicina del Lavoro – Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione*
- di approvare l'offerta formulata dall'Università degli Studi di Roma *Tor Vergata*, *Sezione di Medicina del Lavoro – Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione* per un importo di complessivi € 38.500,00 (IVA esclusa), che graverà sul capitolo di spesa corrispondente al n. 10341 (“*Spese per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro*”) del bilancio di previsione dell'esercizio 2020;
- di attribuire la responsabilità del procedimento, in relazione alla fase di affidamento, ai sensi dell'art. 57 del regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità della Consob, al dott. Giuseppe Ferrari (g.ferrari@consob.it; tel. 02 72420313), responsabile *dell'Ufficio Amministrazione e Contratti di Milano*;
- di assegnare la funzione di Direttore dell'Esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti della delibera n. 18702 del 13 novembre 2013, al responsabile *pro tempore* dell'*Ufficio per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro*, incarico attualmente ricoperto dal dott. Luca Menicucci.

Il Responsabile della Divisione Amministrazione

Firmato digitalmente da

Aldo Magnoni